

Prot. n. L127/RNS
Bologna, 13 ottobre 2020

Oggetto:
Proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

Sommario

Con la proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, stabilita da una apposita Delibera del Consiglio dei ministri, altresì, vengono aggiornati anche alcuni differimenti legislativi al 31 dicembre 2020, con un nuovo Decreto-legge.

Come si ricorderà, con la *Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*, fu dichiarato, per sei mesi (31 gennaio – 31 luglio 2020), lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con il successivo *Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (Legge 25 settembre 2020, n. 124)* in breve analisi, fu disposto quanto segue:

- 1) per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate, una o più misure **fino al 15 ottobre 2020** (modifica all'art. 1, co. 1, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Legge 22 maggio 2020, n. 35));
- 2) le misure previste dal Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 rimangono **in essere fino al 15 ottobre 2020** (modifica all'art. 3, co. 1, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Legge 14 luglio 2020, n. 74));
- 3) i termini previsti dalle disposizioni legislative, richiamate nell'allegato 1 dello stesso Decreto-legge in esame, sono **prorogati al 15 ottobre 2020** (salvo quanto previsto ai nn. 3 e 32 dell'allegato medesimo).

In data 7 ottobre 2020, sulla G.U. n. 248 sono stati pubblicati, rispettivamente:

- a) la **Delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 (allegato 1)**,
- b) il **Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125** - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (**allegato 2**), **in vigore dall'8 ottobre 2020**.

Con il primo di tali provvedimenti, viene **prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza**, sempre in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con il secondo provvedimento, invece, vengono apportate varie modificazioni ed innovazioni all'impianto normativo già esistente.

In base all'art. 1 dello stesso Decreto-legge n. 125/2020:

- 1) modificando nuovamente l'Art. 1 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Legge 22 maggio 2020, n. 35), sempre con la finalità di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, continua ad essere confermato che, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, **potranno essere adottate una o più misure specifiche fino al 31 gennaio 2021**, termine dello stato di emergenza;
- 2) alle varie misure adottabili e descritte nell'Art. 1, co. 2, del citato *Decreto-legge n. 19/2020*, ne viene aggiunta una ulteriore, ovvero: "*hh-bis*) **obbligo di avere sempre con sé dispositivi di**



protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

- 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- 2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”

3) le misure previste dal Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Legge 14 luglio 2020, n. 74) ⁽¹⁾ rimangono vigenti sino al 31 gennaio 2021.

Per quanto attiene alle norme di cui al Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (Legge 25 settembre 2020, n. 124) ⁽²⁾, viene stabilito che i **termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 31 dicembre 2020**, (salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo) e, altresì, il relativo **allegato 1 risulta così modificato (in evidenziazione gialla le novità):**

1	Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2	Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
3	L'articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato fino al 31 dicembre 2021
4	Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
5	Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
6	Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
7	Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
8	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
9	Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
10	Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
11	Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
12	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
13	Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
14	Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
15	Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
16	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
16-bis	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
17	Articolo 100, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
18	Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
19	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
19-bis	Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

¹ Cfr. Circolare RNS L76 - 18 maggio 2020 dello scrivente Ufficio

² Cfr. Circolare RNS L106 - 31 luglio 2020 dello scrivente Ufficio



20	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
21	Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
22	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
23	Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
24	Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
24-bis	Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
25	Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
26	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
27	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
28	Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ABROGATA
29	Articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 ABROGATA
30	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
30-bis	Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
30-ter	Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater	Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
31	Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
32	Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. L'articolo 90, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è prorogato fino al 14 settembre 2020
33	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
33-bis	Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
34	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
34-bis	Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Per quanto riguarda l'ambito giuslavoristico, pertanto, in base al nuovo allegato 1 ed **in riferimento all'applicabilità del lavoro agile, a decorrere dall'8 ottobre 2020**, la situazione risulta la seguente:

➤ **punto 14 – proroga sino al 31 dicembre 2020**

Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (**leggasi 31 dicembre 2020**), i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

➤ **punto 32 – proroga sino 31 dicembre 2020**

Art. 90 - Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (**leggasi 14 settembre 2020**), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli



obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (**leggasi 31 dicembre 2020**), il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1 (**leggasi 31 dicembre 2020**), i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile ((nel sito internet)) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 (**leggasi 31 dicembre 2020**) e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Sempre in tema di lavoro agile, si ricorda che è vigente, sino al 31 dicembre 2020, quanto disposto dall'art. 5 ³) del Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.

Con l'art. 2 del nuovo Decreto-legge viene ratificato quanto già comunicato dallo stesso Istituto previdenziale con la recente Circolare n. 115 del 30 settembre 2020 ¹), ovvero che:

- a) i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, **sono differiti al 31 agosto 2020 31 ottobre 2020**.
- b) I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 **sono differiti al 30 settembre 2020 31 ottobre 2020**.

Si segnala, inoltre, che l'art. 4 del Decreto-legge in commento, modifica l'allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (*Decreto legislativo n. 81/2008*); la modifica è in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione

³ Art. 5 - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Omissis...

Cfr. Circolare RNS L125 – 12 ottobre 2020 dello scrivente Ufficio

⁴ Cfr. Circolare RNS L122 – 1° ottobre 2020 dello scrivente Ufficio



del 3 giugno 2020, concernente *l'inserimento del SARS-CoV-2 "nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo"*.

Infine, viene specificato che:

- fino a che non sarà adottato uno specifico D.P.C.M. viene prorogata la vigenza del D.P.C.M. del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020;
- per il contenimento del contagio è prevista l'interoperabilità dell'App-Immuni con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea; altresì, viene esteso il periodo di utilizzo dell'applicazione.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) *Delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020*
- 2) *Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*